

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1999-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 aprile 1975) degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6

dal

disegno di legge n. 1999

(« Riduzione dei termini per il procedimento elettorale e norme sulla propaganda elettorale »)

d'iniziativa dei senatori **BARRA, AGRIMI, VERNASCHI, TREU e MURMURA**

Riduzione dei termini per il procedimento elettorale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I sottoindicati articoli del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono così modificati:

Articolo 11: il terzo comma è sostituito dal seguente: « La votazione per l'elezione della Camera ha luogo entro 35 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Articolo 12: è sostituito dal seguente: « Presso la Corte di cassazione è costituito entro la prima quindicina del mese di dicembre di ogni anno l'ufficio elettorale centrale nazionale composto di due sezioni costituite da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal primo presidente, con le competenze proprie in ordine alle elezioni politiche dell'anno successivo ».

Articolo 13: è sostituito dal seguente: « Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio è costituito entro la seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno l'ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte d'appello o del Tribunale ».

Articolo 14: è sostituito dal seguente: « I partiti o i gruppi politici organizzati aventi rappresentanza parlamentare, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere confermata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. Non è ammessa sostituzione del simbolo riprodotto sul contrassegno, ove i partiti abbiano fatto o faccia-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no notoriamente uso di esso: ove ciò avvenga si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo seguente ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Articolo 14-bis: I partiti o i gruppi politici organizzati non aventi rappresentanza parlamentare, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno tre contrassegni dichiarando l'ordine preferenziale con cui intendono usare uno di essi al fine di distinguere le liste nelle singole circoscrizioni. Contestualmente deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

Ove il Ministero dell'interno autorizzi l'uso del secondo o terzo contrassegno, motiva succintamente le ragioni del diniego in ordine all'accoglimento dell'ordine preferenziale. Il Ministero dell'interno rifiuta l'ordine preferenziale o non rilascia la attestazione di cui al secondo comma del presente articolo nei casi in cui il contrassegno possa generare confusione con quello usato da altri partiti che notoriamente facciano uso di esso, o con contrassegni depositati in precedenza, nei casi in cui riproduca immagini o soggetti religiosi, nei casi in cui vengano riprodotti figure o forme umane. Le disposizioni di cui al secondo capoverso del presente articolo si applicano anche ai partiti o ai gruppi di cui al precedente articolo 14 ».

Articolo 15: è sostituito dal seguente: « Il deposito del contrassegno di cui agli articoli precedenti deve essere effettuato entro il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi. Entro il secondo giorno successivo a tale data la prima sezione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale procede al sorteggio dei contrassegni validamente depositati: l'ordine di estrazione determina l'ordine progressivo sulle liste, sui manifesti e sulle schede elettorali per tutto il territorio nazionale, sia per le votazioni alla Camera dei deputati sia per le votazioni al Senato della Repubblica.

Ove un partito o un gruppo politico organizzato non presenti candidati per la Ca-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mera dei deputati o per il Senato della Repubblica, la numerazione avviene con spostamento in progressione dei partiti o gruppi politici che seguono.

L'ordine di estrazione viene portato a conoscenza dei partiti o dei gruppi politici organizzati contestualmente alla restituzione del contrassegni, munito dell'attestazione di regolarità, entro il giorno successivo al sorteggio ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Articolo 15-bis: Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare da persona munita di procura speciale notarile da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Il Ministero dell'interno restituisce il contrassegno e comunica l'ordine di estrazione di cui al precedente articolo 15 a persona munita di procura ai sensi del capoverso precedente.

Agli effetti del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto dalle ore 8 alle ore 16, dopo di che inizia immediatamente le operazioni di esame dei contrassegni.

Le operazioni di sorteggio di cui all'articolo 15 avvengono in apposito locale presso il Ministero dell'interno con inizio alle ore 20.

Il Ministero dell'interno determinerà con proprio decreto i criteri cui attenersi per la preparazione delle operazioni di sorteggio e per il sorteggio ».

Articolo 16: è soppresso.

Articolo 17: è sostituito dal seguente: « All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di quattro rappresentanti del gruppo o del partito incaricati, anche disgiuntamente, di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con atto autenticato da notaio.

Il Ministero dell'interno comunica, a mezzo di corriere speciale od avvalendosi dei

mezzi tecnici di comunicazione idonei, a ciascun ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette, nonchè l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 15, non oltre il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi ».

Articolo 18: il primo comma è sostituito dal seguente: « I partiti o gruppi politici organizzati non aventi rappresentanza parlamentare devono depositare le liste dei candidati per ogni collegio, con presentazione di non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

A tale incombenza non sono soggetti i partiti politici aventi rappresentanza parlamentare ».

Articolo 20: nel primo comma l'espressione compresa tra le parole: « cinquantesimo » e « votazione » è sostituita con l'espressione: « quarto giorno alle ore 24 del sesto giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi ».

Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente capoverso: « Gli atti di accettazione delle candidature e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati devono avere data non anteriore a due mesi ».

Articolo 21: il secondo capoverso è sostituito dal seguente: « Nel medesimo verbale sono indicati la lista dei candidati presentata, le designazioni del contrassegno ed i delegati ».

Articolo 22: le parole: « entro cinque giorni » sono sostituite con le parole: « entro due giorni ».

Articolo 23: nel secondo comma le parole: « 48 ore » sono sostituite con le parole: « 24 ore ».

Al sesto capoverso la parola: « tre » è sostituita con la parola: « due ».

Articolo 24: è soppresso il n. 1).

Nel n. 5) la parola: « ventesimo » è sostituita con la parola: « diciottesimo ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 27: nel primo comma le parole: « trentesimo » e « quarantacinquesimo » sono sostituite rispettivamente con le parole: « decimo » e « ventesimo ».

Articolo 33: nel primo comma la parola: « trenta » è sostituita con la parola: « quindici ».

Articolo 35: nel primo comma la parola: « trentesimo » è sostituita con la parola: « ventesimo ».

Nel quarto comma la parola: « ventesimo » è sostituita con la parola: « quindicesimo ».

Articolo 36: nel primo comma la parola: « ventesimo » è sostituita con la parola: « quindicesimo ».

Art. 2.

I sottoindicati articoli della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono modificati come segue:

Articolo 9: nel primo comma, dopo la parola: « collegio » è aggiunta l'espressione: « ove detta candidatura non sia di candidato appartenente a partito politico o gruppo politico organizzato ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente: « Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositata una dichiarazione, sottoscritta dal candidato, nella quale si dovrà dichiarare sotto quale contrassegno egli intende presentare la propria candidatura. Tale dichiarazione deve essere confermata in calce o con atto a parte con esplicita dizione del segretario politico o del presidente del partito o gruppo politico organizzato, la cui firma deve essere autenticata dal notaio ».

Articolo 10: nel primo comma l'espressione compresa tra le parole: « Entro » e « votazione » è sostituita con l'espressione: « Entro l'ottavo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Articolo 11: nel primo comma l'espressione compresa tra le parole: « Entro » e « votazione » è sostituita dall'espressione: « Entro l'undicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Articolo 12: l'espressione compresa tra le parole: « Non » e « votazione » è sostituita con l'espressione: « Entro il tredicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Articolo 13: nel primo comma al numero 1) l'espressione: « secondo l'ordine di presentazione » è sostituita con l'espressione: « secondo l'ordine di sorteggio ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Articolo 13-bis: Contro le decisioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale è ammesso, entro 24 ore dalla comunicazione dell'atto che si vuole impugnare, ricorso all'ufficio elettorale regionale, che si pronuncia in via definitiva entro le successive 48 ore.

Il ricorso deve essere depositato presso l'ufficio elettorale circoscrizionale che provvede ad inviarlo immediatamente, con propria nota illustrativa, all'ufficio elettorale regionale.

Contro le decisioni di cui all'articolo 12 dell'ufficio elettorale regionale è ammesso ricorso all'ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361; a tal fine il ricorso va depositato nei termini di cui ai due commi precedenti presso l'ufficio regionale elettorale, che provvede ad inviarlo, osservati i termini e le disposizioni di cui ai due commi precedenti, all'ufficio elettorale centrale nazionale a mezzo di corriere speciale.

Le decisioni in ordine ai ricorsi adottate dall'ufficio elettorale regionale o dall'ufficio elettorale centrale nazionale sono portate a conoscenza dell'interessato e dell'ufficio da cui è provenuto l'atto impugnato anche mediante telegramma ».

Articolo 24: la parola: « settanta » è sostituita con la parola: « trentacinque ».

Art. 3.

L'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, è soppresso.

Art. 4.

I sottoindicati articoli del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono così modificati:

Articolo 18: nel primo comma la parola: « quarantacinque » è sostituita con la parola: « trentacinque ».

Articolo 28: dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: « I partiti o gruppi politici organizzati aventi rappresentanza in consiglio comunale non sono soggetti alle disposizioni di cui al secondo capoverso. Essi presentano direttamente le candidature raggruppate sotto un unico contrassegno a norma dei commi seguenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti ».

Dopo l'articolo 36 è inserita la seguente: « Sezione V: " Estrazione dei contrassegni " ».

Articolo 36-bis: " Nel ventesimo giorno precedente l'elezione il segretario del comune, assistito da due delegati del sindaco, procede pubblicamente al sorteggio dei contrassegni depositati al fine di stabilire l'ordine di iscrizione dei partiti o gruppi politici organizzati sui manifesti e sulle schede.

Dell'operazione di sorteggio viene redatto un verbale che è trasmesso immediatamente al sindaco per la preparazione dei manifesti con le liste dei candidati e delle schede " ».

Art. 5.

I sottoindicati articoli della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione

dei Consigli provinciali, come modificati dalla legge 10 settembre 1960, n. 962, sono ulteriormente così modificati:

Articolo 7: nel terzo comma la parola: « quarantaseiesimo » è sostituita con la parola: « trentaseiesimo ».

Articolo 14: nel quarto comma le parole: « 400 » e « 600 » sono sostituite rispettivamente con le parole: « 200 » e « 300 ».

Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « I partiti politici o gruppi politici organizzati già rappresentati nel Consiglio provinciale presentano i candidati senza la necessità di sottoscrizione di elettori ai sensi del comma precedente ».

Articolo 17: nel numero 1) del primo comma è soppressa l'espressione compresa tra le parole: « secondo » e « gruppi ».

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

« Articolo 17-bis: Nel ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'ufficio elettorale centrale provvede con pubblica operazione al sorteggio dei contrassegni al fine di assegnare ai partiti politici o gruppi politici organizzati il numero di posizione sulle schede e sui manifesti da valere per le elezioni nell'ambito della propria giurisdizione ».

Art. 6.

I sottoindicati articoli della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, sono così modificati:

Articolo 3: nel secondo comma, la parola « 46° » è sostituita con la parola: « 36° »; nel sesto comma la parola: « quarantacinque » è sostituita con la parola: « trentacinque ».

Articolo 8: nel primo comma la parola: « tre » è sostituita con la parola: « due ».

Nel terzo comma la parola: « cinque » è sostituita con la parola: « tre ».

Articolo 9: nel primo comma le parole: « quarantesimo » e « venticinquesimo » sono sostituite rispettivamente con le parole: « trentunesimo » e « ventisettesimo ».

Nel secondo comma le parole: « 400 » e « 600 » sono sostituite rispettivamente con le parole: « 200 » e « 300 ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Alla prescrizione di cui al precedente comma non sono tenuti i partiti politici o gruppi politici organizzati aventi rappresentanza nel disciolto consiglio regionale ».

Articolo 11: nel primo comma il numero 1) è sostituito dal seguente: « 1) procede alla estrazione pubblica per sorteggio dei contrassegni al fine di assegnare a ciascuna lista ammessa il numero di ordine sui manifesti e sulle schede; ».

Nel numero 4) la parola: « ammissione » è sostituita con la parola: « estrazione ».